



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 12 del 18/03/2020

Repertorio Generale n. 398 del 18/03/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA "TEK.R.A. S.R.L." DEI SERVIZI EX ART. 2 DEL PIANO A.R.O. TAORMINA, RELATIVI ALLA PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI - MEDIANTE IL SISTEMA DEL "PORTA A PORTA" - COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE..



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 12 del 18/03/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA "TEK.R.A. S.R.L." DEI SERVIZI EX ART. 2 DEL PIANO A.R.O. TAORMINA, RELATIVI ALLA PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI - MEDIANTE IL SISTEMA DEL "PORTA A PORTA" - COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE..

IL SINDACO

Premesso che:

- con Determina del Responsabile del Procedimento/Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici n. 176 del 31.5.2019 i servizi dell'A.R.O. Taormina sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa "Tek.r.a. S.R.L." con sede in via Renato Raiola n.59, Angri (Sa);
- con Ordinanza Sindacale n.22 del 31.05.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art.191 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. e dell'art.50 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., preso atto della indisponibilità della impresa "Tek.r.a. S.R.L." all'avvio dei servizi fino al 16.07.2019, i servizi di pulizia meccanizzata e manuale delle strade e delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ad altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale, " (...) con decorrenza 01.06.2019 e fino all'avvio definitivo dei nuovi servizi di cui al piano ARO – TAORMINA da parte dell'impresa aggiudicataria e comunque non oltre il 15 luglio 2019", sono stati temporaneamente affidati alla Ditta Onofaro Antonino Srl, con sede in C.da Feudo, 131 – Naso (Me);
- in data 04/07/2019 la Ditta Onofaro S.R.L. ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania per l'annullamento, previa sospensione e adozione di misure monocratiche provvisorie, della determinazione n.176 del 31.5.2019, anche e soprattutto per la presunta omessa dichiarazione di circostanze rilevanti ex art. 80, c.5, lett c), da parte della ditta "Tek.r.a. S.R.L.";
- con decreto n.423 del 6 luglio u.s. il Presidente della IV Sezione del Tar Sicilia, sede staccata di Catania, ha respinto l'istanza di adozione di decreto cautelare monocratico, proposta nell'ambito del citato ricorso, rinviando la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 18 luglio 2019;
- con ordinanza cautelare n. 469/2019, emessa in data 22/07/2019 in seno al giudizio n. 1074/2019 Reg. Ric.,

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto la domanda cautelare avanzata dalla ditta Onofaro S.R.L. limitatamente alla circostanza che il ricorso appare fondato nella parte in cui denuncia la violazione dell'art.80, co.5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 “ *sussistendo l'obbligo della stazione appaltante di valutare attentamente le dichiarate precedenti vicende occorse alla controinteressata nella esecuzione di appalti analoghi...*” fissando ai sensi dell'art.119, c.3, c.p.a. per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 novembre 2019;

- in ultimo, con Ordinanza Sindacale n. 38 del 24.07.2019, di cui si richiama integralmente il contenuto, sono stati affidati alla Ditta “Tek.r.a. S.R.L.”, con Sede Legale in via Renato Raiola n.59, Angri (Sa) P.I. 04653190654 l'esecuzione dei servizi ex art. 2 del Piano A.R.O. Taormina, relativi alla pulizia meccanizzata e manuale delle strade e delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati – mediante il sistema del “*porta a porta*”, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale, con decorrenza 25.07.2019 e fino alla data in cui intervenga la ricezione della certificazione antimafia ovvero diverso provvedimento da parte del RUP a seguito degli approfonditi accertamenti avviati, ovvero, al più tardi, fino al deposito della sentenza di primo grado da parte del T.A.R. sezione staccata di Catania all'esito dell'udienza pubblica fissata al 07/11/2019;

- che, in ottemperanza al disposto cautelare lo scrivente R.U.P. - in rappresentanza dell'Ente Comune di Taormina –nelle more della ricezione del certificato antimafia più volte sollecitato- ha avviato ulteriori attività di verifica depositando nel giudizio le note n. 25411 del 24/10/19 e n. 28148 del 30/10/19,

- che all'udienza del 7 Novembre 2019 la Onofaro S.R.L. ha chiesto il rinvio della trattazione della causa, per proporre motivi aggiunti avverso le note n. 25411 del 24/10/19 e n. 28148 del 30/10/19 che il Comune di Taormina aveva nelle more adottato;

- che la trattazione della causa veniva dunque rinviata al 13/02/2020;

- che la ditta Onofaro S.R.L. notificava all'Ente comunale ricorso per motivi aggiunti;

- che con sentenza n. 693/2020 depositata in data 16/03/2020, emessa all'esito della Camera di Consiglio del 13/02/2020, il T.A.R. di Catania ha accolto il ricorso proposto dalla Ditta Onofaro S.R.L. limitatamente alla doglianza relativa alla mancata attivazione di una procedura di controllo e verifica da parte della stazione appaltante, in relazione agli elementi di fatto dichiarati dalla Tekra srl in sede di gara, con riguardo ai precedenti appalti gestiti;

- che, in particolare, il TAR Catania ha rilevato come “...*le dichiarazioni riguardanti le pregresse vicende contrattuali dichiarate nel corpo della domanda, che hanno avuto come protagonista la Tekra srl, avrebbero dovuto costituire oggetto di approfondita valutazione ad opera della stazione appaltante, al fine di accertare se integrassero o meno ipotesi di grave illecito professionale. Tale accertamento è mancato sia nel corso della procedura di gara, sia dopo; non potendosi ritenere idoneo a tal fine – per le ragioni appena esposte – il tentativo di sommaria istruttoria posto in essere dal RUP il 30 ottobre 2019...*”;

- che, dunque, il Tar Catania nella sentenza in argomento ha annullato gli atti impugnati col ricorso e con i motivi aggiunti “...*salva restando la possibilità per la stazione appaltante di operare la valutazione che è mancata...*”.

Atteso che:

- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso avanzato dalla ditta Onofaro S.R.L. limitatamente alla doglianza relativa alla mancata attivazione di una procedura di controllo e verifica da parte della stazione appaltante, in relazione agli elementi di fatto dichiarati dalla Tekra srl con riguardo ai precedenti appalti gestiti, **salva restando la possibilità per la stazione appaltante di operare la valutazione che è mancata;**
- *Non sussistono i presupposti per l'esclusione di una ditta dalla gara, ex art. 80, comma 5, lett. c), e comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui sia stata disposta la risoluzione per inadempimento di un precedente rapporto contrattuale, ove tale risoluzione non abbia carattere di definitività*” (TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. IV – Sentenza 3 Febbraio 2018, N. 323)

- “...non ogni inadempimento pregresso, per quanto grave e tale da aver condotto alla risoluzione di un precedente contratto d'appalto, giustifica l'esclusione dalla partecipazione a gare successive, in assenza di una esplicita valutazione prognostica della stazione appaltante, circa la capacità del concorrente di eseguire in maniera corretta le prestazioni oggetto del nuovo affidamento...” (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 5 Settembre 2017, N. 4192 TAR TOSCANA, SEZ. I, 1 Agosto 2017, N. 1011 CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 5 Luglio 2017, N. 3288 TAR VALLE D'AOSTA, 23 Giugno 2017, N. 36);

Considerato che:

- il verificarsi di una situazione non nuova e neanche imprevedibile non è, in linea di massima, di ostacolo all'utilizzo del potere di ordinanza extra ordinem, poiché ciò che rileva non è la circostanza, estrinseca, che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e dell'urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità che dalla stessa imputabilità all'amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento che dalla stessa imputabilità all'amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere, dovendo aversi riguardo unicamente all'oggettiva ricorrenza di una situazione minacciosa non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con le ordinarie misure (cfr. T.A.R. Sardegna 19/2/2010 n.204, Cons. Stato, V Sez., 3/2/2000, n.596 e 2/12/2002 n.6624; T.A.R. Campania – Napoli, I Sez., 21/6/2005, n.8328, T.A.R. Puglia – Lecce, 24/9/2007 n. 3361);
- la valutazione della convenienza di proseguire la gestione del servizio con lo stesso soggetto o di individuarne uno nuovo, appartiene al merito delle scelte dell'amministrazione ed è come tale insindacabile in sede di ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica (cfr. T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 28/05/2010, n.1362).

Dato atto che l'interruzione dei servizi di pulizia meccanizzata e manuale delle strade e delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ad altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale, specie nell'attuale stato di emergenza epidemiologica da virus COVID-19 che interessa l'intero territorio comunale e non solo, ove è indispensabile garantire la continuità dei servizi essenziali e in particolare della raccolta dei rifiuti, anche con particolare riguardo ai soggetti posti in isolamento domiciliare.

Vista la nota prot. n.7340 del 18.03.2020 del responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici dell'Ente – che si allega in copia alla presente quale parte integrante e sostanziale – con la quale, stante l'impossibilità di procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e/o con altre modalità ordinarie previste dal medesimo Codice dei Contratti, al fine di evitare la interruzione dei servizi in argomento, propone di affidare gli stessi in regime di Ordinanza Contingibile ed Urgente all'impresa aggiudicataria dei servizi del piano A.R.O. Taormina “*Tek.r.a. S.R.L.*”, con Sede Legale in via Renato Raiola n.59, Angri (Sa), fino al compimento degli approfonditi accertamenti avviati come indicati nella sentenza n.693/2020 del 16/03/2020, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale, sezione Catania, all'esito della camera di Consiglio del 13/02/2020, ovvero, al più tardi, fino al 18 giugno 2020.

Preso atto che:

- nell'informativa antimafia datata 24/01/2020 pervenuta a questo Ente da parte del Ministero dell'Interno-Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia si informa che “ (...) a carico della suindicata *TEK.R.A. S.R.L.* e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del dlgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto legislativo”;

- in merito alla suindicata impresa non sussistono, altresì, i motivi di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Ritenuto che, l'eventuale sospensione dei servizi causerebbe l'inevitabile insorgere di problemi di natura igienico-sanitaria in tutto il territorio comunale e, pertanto, si ritiene necessario fare propria la proposta del Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici di adottare un provvedimento contingibile e urgente per l'affidamento temporaneo degli stessi.

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., che attribuisce espressamente al Sindaco e non ai dirigenti, la competenza ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, VII Sez., 5/2/2008 n.555, T.A.R. Lombardia – Milano, I Sez., 29/4/2005, n.888);

Visto il comma 5, art. 50 del D. Lgs. n.267/2000, così come modificato dall'art.8, comma 1, lettera a), L. n.48/2017, che testualmente dispone “ (...) *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.* (...)”.

Considerato, per tutte le superiori motivazioni, di emettere il presente provvedimento contingibile ed urgente, ai fini della prosecuzione dello svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti e di garantire adeguate condizioni igienico - sanitarie nel territorio, mantenendo le azioni già intraprese per incrementare le percentuali di raccolta differenziata.

Visti:

- l'art. 191 del D. Lgs. n.152/2006 s.m.i.;
- l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 8 aprile 2010 n. 9;
- l'O.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi e per gli effetti del comma 5, art. 50, D. Lgs. n.267/2000 s.m.i., :

1. Affidare alla Ditta “*Tek.r.a. S.R.L.*”, con Sede Legale in via Renato Raiola n.59, Angri (Sa) P.I. 04653190654 l'esecuzione dei servizi ex art. 2 del Piano A.R.O. Taormina, relativi alla pulizia meccanizzata e manuale delle strade e delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati – mediante il sistema del “*porta a porta*”, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio comunale, con decorrenza 18.03.2020 e fino all'emissione di diverso provvedimento da parte del RUP a seguito degli approfonditi accertamenti avviati come indicati nella sentenza n.693/2020, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale, sezione Catania, all'esito della camera di Consiglio del 13/02/2020, ovvero, al più tardi, fino al 18 giugno 2020.
2. Il RUP è onerato di avviare con tempestività ed immediatezza gli adempimenti gestionali di propria competenza, finalizzati agli accertamenti indicati nella sentenza in argomento.
3. Dare atto che l'impresa è tenuta, altresì, ad osservare quanto disposto dalle vigenti Ordinanze Sindacali in materia di modalità organizzative di raccolta rifiuti.
4. Alla SRR Area Metropolitana di Messina di attivare le procedure per il transito degli operatori previsti in pianta organica relativi all'ARO Taormina al fine di garantirne l'utilizzo da parte dell'Impresa “*Tek.r.a. S.R.L.*”, anche in deroga, ove necessario, all'art. 19, comma 8, L. R. 9/2010 e ss.mm.ii.
5. Demandare al Responsabile del Procedimento/Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici i conseguenti adempimenti gestionali inerenti la esecuzione dalla presente ordinanza.

INFORMA

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. n°10/91, che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Puglisi Massimo e che avverso la presente Ordinanza si può proporre ricorso giurisdizionale, alternativamente, davanti al TAR entro sessanta giorni o al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

La trasmissione della presente a:

- Prefettura di Messina (protocollo.prefme@pec.interno.it);
- Ditta "Tek.r.a. S.R.L." via Renato Raiola n.59, Angrì (Sa);
- Ditta "Onofaro Antonino Srl" C.da Feudo, 131 98074 Naso (ME) (onofaroantoninosrl@trinapec.it);
- al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune (sede);
- al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria del Comune (sede);
- al Segretario Comunale (sede);
- al Responsabile del Corpo di Polizia Municipale (sede);
- alla SRR Area Metropolitana di Messina (srr.ammessina@pec.it);
- alla Città Metropolitana di Messina (protocollo@pec.prov.me.it);
- al Presidente della Regione Siciliana (presidente@certmail.regione.sicilia.it);
- al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it);
- al Presidente del Consiglio dei Ministri (presidente@pec.governo.it);
- al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM@pec.minambiente.it);
- al Ministro della Salute (gab@postacert.sanita.it);
- al Ministro delle Attività Produttive (notifichepct@pec.mise.gov.it).

Sottoscritta dal Sindaco

- **(BOLOGNARI MARIO)**
con firma digitale